

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1709)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1961 (V. Stampato n. 3177)

presentato dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 ottobre 1961*

**Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera Nazionale
per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di 1 miliardo di lire (1.000.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1962-63.

All'onere di cui sopra si farà fronte, per la quota relativa all'esercizio 1960-61, mediante riduzione del fondo iscritto al capi-

tolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e per la quota di pertinenza dell'esercizio 1961-62 mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo numero 546.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.